

**MODELLO B)**

Al Comune di Malo  
Via San Bernardino, 19  
**36034 MALO**

**ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE RETI E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE  
DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MALO.**

**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

Con riferimento alla documentazione dell'avviso d'asta contenente dati riservati relativi alle reti e impianti di distribuzione gas metano, l'Ente procedente precisa che il trattamento delle informazioni che saranno messe a disposizione, ritenute tutte come "Riservate", deve avvenire nel rispetto dei seguenti impegni che il concorrente, come di seguito rappresentato, assumerà sottoscrivendo il presente documento.

A tal riguardo, il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di

- legale rappresentante
- procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

(da allegare in copia conforme all'originale)

della Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ Partita  
I.V.A. , Iscrizione Registro delle Imprese N. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ (per brevità "Impresa")

**d i c h i a r a**

1. di impegnarsi, per proprio conto e per conto delle persone che agiscono in qualità di Persone Collegate, come definite nel successivo paragrafo del presente Accordo di Riservatezza, al rispetto dei criteri, modalità e limiti di seguito riportati, che regoleranno l'acquisizione e l'utilizzo delle informazioni sopra menzionate (d'ora innanzi, le "Informazioni Riservate").

Per Informazioni Riservate si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite agli impianti di distribuzione del gas naturale e dei contratti di concessione, che saranno fornite all'impresa dall'Ente procedente, ivi incluse senza limite alcuno: (a) pubblicazioni, documenti, atti pubblici ed amministrativi, registri e libri contabili, nonché ogni altra documentazione fornita durante la procedura di gara; (b) informazioni di qualsivoglia natura

relative ai beni materiali trasmesse a voce o per iscritto (tramite qualsiasi mezzo di comunicazione).

2. in relazione alle Informazioni Riservate, l'impresa si impegna:

- a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le Informazioni Riservate;
- a utilizzare le Informazioni Riservate unicamente allo scopo di valutare la fattibilità della partecipazione all'asta pubblica per la vendita delle reti e impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà dei Comuni di Malo e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare danno al Comune stesso;
- a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi inerente la procedura di gara, tranne, altresì, quelle concordate per iscritto o quelle usualmente fatte dopo l'eventuale conclusione di un contratto di compravendita;
- a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da indurre dipendenti, clienti o fornitori a cessare di essere tali;
- nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamenti applicabili o su richiesta delle competenti Autorità, sia necessario annunciare o divulgare alcuna Informazione Riservata, sarà obbligo dell'Impresa consultare l'Ente procedente al fine di giungere a un accordo riguardo tempi e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione, salvo diversa previsione di legge o regolamento o richiesta delle competenti Autorità, nel quale ultimo caso l'Impresa è tenuta ad informare tempestivamente l'Ente proponente.

3. Gli impegni di cui al presente Accordo di Riservatezza non proibiscono all'Impresa di comunicare le Informazioni Riservate ai seguenti soggetti:

- ad amministratori e dipendenti, avvocati, revisori od altri consulenti della società e delle società controllate o controllanti o sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, del codice civile (collettivamente le "**Persone Collegate**"), ai quali la conoscenza di tali Informazioni Riservate è necessaria per la partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi, ed eventualmente perfezionare la compravendita delle reti, fermo restando che il presente Accordo di Riservatezza viene sottoscritto anche in nome e per conto delle Persone Collegate;
- a soggetti diversi da quelli specificati al precedente paragrafo, purché sia richiesta la preventiva autorizzazione e fermo restando l'obbligo di far

preventivamente sottoscrivere a tali persone un Accordo e di Riservatezza identico al presente.

4. L'obbligo di Riservatezza non opera in caso di Informazioni Riservate che, nel momento in cui vengono fornite, siano già di pubblico dominio o successivamente al ricevimento, diventino di dominio pubblico per cause non connesse a una violazione dell'impegno di cui al presente Accordo di Riservatezza. Resta, altresì, inteso che con il presente Accordo di Riservatezza l'Ente procedente non rilascia dichiarazione e garanzia alcuna, espressa o implicita, sulla completezza o accuratezza delle Informazioni Riservate.
5. La validità degli impegni di cui al presente Accordo di Riservatezza si protrarrà per un periodo di tempo di 12 mesi a far tempo dalla data odierna.
6. In ipotesi di inadempimento da parte dell'impresa e/o dei Soggetti Interessati agli obblighi di riservatezza di cui sopra, l'impresa medesima sarà tenuta al risarcimento dei danni, costi e spese sostenute dall'Ente procedente in relazione alla violazione dell'obbligo di riservatezza oltre a tutti i rimedi previsti dalla Legge.
7. Il presente Accordo di Riservatezza è soggetto alla legge italiana.
8. Il Foro di Vicenza sarà competente in via esclusiva a giudicare in ordine a qualunque controversia nascente dal presente Accordo di Riservatezza.

Sottoscrizione \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_  
Ruolo \_\_\_\_\_  
Società \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

N.B. L'Accordo di Riservatezza deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. Pertanto, in caso di Raggruppamento o Consorzio non ancora costituiti, tale accordo deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante/procuratore dell'Impresa che riceve dall'Ente Procedente l'autorizzazione alla visione della documentazione.